



COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO COMUN DE ANPEZO

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291 Fax 0436 868445 C.F. - P.IVA 00087640256

COPIA

DELIBERA N. 47
DEL 30/07/2020

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione - seduta Pubblica

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **luglio** a partire dalle ore **11:00** presso la Sala Consiliare, per riunione di Consiglio, eseguito l'appello, risultano:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	GHEDINA GIANPIETRO	Si	
Consigliere	ALVERA' LUIGI	Si	
Consigliere	GIACOBBI VALERIO		Si
Consigliere	GIRARDI GIULIA	Si	
Consigliere	COLETTI PAOLA	Si	
Consigliere	BURBA MONICA	Si	
Consigliere	GAFFARINI BENEDETTO	Si	
Consigliere	ZARDINI SARA	Si	
Consigliere	DEL FAVERO MARZIA	Si	
Consigliere	DA RIN GIORGIO	Si	
Consigliere	MENARDI ALBERTO	Si	
Consigliere	VEROCAI ALEX	Si	
Consigliere	VALLE LAURA	Si	
TOTALE		12	1

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale **Dott.ssa ELISABETTA BUSATTO**

Il Sindaco **Dott. GIANPIETRO GHEDINA** constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'o.d.g. dell'odierna adunanza.

Proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che *“E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni”*. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, *“il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9”*.

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali, quindi esenti per legge ai fini IMU:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le

condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

CONSIDERATO che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione al 75% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

RITENUTO opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote dell'imposta municipale propria, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del

consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo

all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

VISTA la delibera consiliare n. 46 del 30 luglio 2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della Imposta Municipale Propria (IMU);

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote dell'IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTE le precedenti deliberazioni di Consiglio Comunale n. 16 del 28/03/2019 e n. 17 del 28/03/2019 con le quali l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU e TASI di cui alla legge 147/2013, confermando in particolare la maggiorazione TASI di cui al comma 677 art. 1 della L. 147/2013 nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata di anno in anno fino al 2019;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

RICHIAMATO il comma 755, sopra riportato, della citata legge di bilancio 2020 che consente di aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione TASI, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e ritenuto di applicare tale facoltà di aumento dell'aliquota;

VISTO inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

DATO ATTO che la legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in fase di conversione definitiva, prevede il differimento al 30 settembre 2020 del termine per la

deliberazione della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, da parte dell'organo consiliare ma che il differimento non riguarda il termine per provvedere all'assestamento del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'IMU e che più precisamente prevede:

*«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

VISTA la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

DATO ATTO:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 21 maggio 2020 è stata deliberata la proroga della scadenza del versamento dell'acconto IMU 2020 al 30 settembre 2020”;
- che con deliberazione consiliare n. 26 del 12 giugno 2020 si è provveduto a ratificare la delibera di Giunta Comunale n. 70 del 21 maggio 2020;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

CONSIDERATO che la presente deliberazione è stata esaminata dal pre - Consiglio nella seduta del 28.07.2020;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

propone di deliberare

- 1) di approvare per l'anno 2020, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
 - aliquota 2,8 per mille per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
 - applicare per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione di euro 200,00.-, prevista dall'art. 1 c. 749 della legge 160/2019. La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati,

aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- considerare direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 1, c. 741, lett. c), n. 6 della L. 160/2019, l'unità immobiliare posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata (art. 2 regolamento IMU);
- aliquota 0,0 (zero) per mille all'unità immobiliare concessa in uso gratuito dal proprietario ai parenti di primo, secondo e terzo grado in linea retta e collaterale, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La mancata presentazione della dichiarazione comporterà la non applicazione dell'agevolazione (art. 6 regolamento IMU. Non è necessario ripresentare le autocertificazioni già presentate per l'imposta municipale propria dall'anno d'imposta 2012 e successivi);
- aliquota 0,0 (zero) per mille all'unità immobiliare, fatta eccezione per quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato con contratto registrato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta, entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- aliquota 0,0 (zero) per mille unità immobiliare intestata agli enti non commerciali Comunioni familiari montane concessa in comodato gratuito e destinata ad abitazione principale, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La mancata presentazione della dichiarazione comporterà la non applicazione dell'agevolazione (art. 7 regolamento IMU);
- aliquota 0,0 (zero) per mille all'unità immobiliare, intestata ad Aziende, di cui all'art. 2555 C.C., destinata ad abitazione principale del socio o del familiare che presta la propria opera nell'azienda (primo, secondo e terzo grado in linea retta e collaterale) o del custode, con vincolo pertinenziale permanente all'attività produttiva, regolarmente intavolato, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La mancata presentazione della dichiarazione comporterà la non applicazione dell'agevolazione (art. 7 regolamento IMU. Non è necessario ripresentare le autocertificazioni già presentate per l'imposta municipale propria negli anni precedenti);
- aliquota 5,4 per mille a favore degli Enti non commerciali;
- aliquota 5,1 per mille a favore dei soggetti passivi intestatari di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali: A/10 – A/11 - C/1 – C/3;
- aliquota 6,4 per mille per i fabbricati locati con contratto regolarmente registrato a soggetto che utilizzi l'unità immobiliare come abitazione principale e vi risieda anagraficamente. Per gli immobili locati a canone concordato, di cui all'art. 2, comma 3 della Legge n. 431/1998, l'imposta municipale propria è ridotta al 75 per cento;
- aliquota 8,1 per mille per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ai sensi dell'art. 1, comma 753 della L. n. 160/2019, di cui la quota pari al 7,6 per mille è riservata allo Stato e la restante quota pari a 0,5 per mille è destinata al Comune;

- aliquota 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - aliquota 0,5 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - aliquota di base 11,4 per mille alle restanti fattispecie;
- 2) di dare atto che il suddetto provvedimento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2020 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3) del presente dispositivo;
- 3) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del **14 ottobre 2020**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata relativa all'argomento in oggetto, in ordine alla quale sono stati acquisiti i relativi pareri all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

ACCERTATA la propria competenza;

SENTITO l'intervento del Sindaco, come da registrazione della seduta trascritta ed allegata al presente atto;

PRESO ATTO che non segue ulteriore discussione;

POSTA in votazione la proposta di deliberazione
con

Voti favorevoli	n. 12	(Alverà, Burba, Coletti, Del Favero, Gaffarini, Ghedina, Girardi, Zardini, Da Rin, Menardi, Valle, Verocai)
Voti contrari	n. 0	
Astenuti	n. 0	

tutti resi palesemente su appello nominale effettuato dal Segretario, presenti n.12 consiglieri.

d e l i b e r a

di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata nella parte narrativa e dispositiva, che si intende qui di seguito integralmente trascritta, dando atto che la stessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

REGIONE VENETO
REJON VENETO



PROVINCIA DI BELLUNO
PROVINCIA DE BELUN

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO COMUN DE ANPEZO

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291 Fax 0436 868445 C.F. - P.IVA 00087640256

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2020.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in conformità all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 esprime parere **Favorevole** sulla regolarità tecnica della proposta.

Cortina d'Ampezzo, **21/07/2020**

Il Responsabile del Servizio

Cappellaro Alessandra

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in conformità all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 esprime parere **Favorevole** sulla regolarità contabile della proposta.

Cortina d'Ampezzo, **21/07/2020**

Il Responsabile del Servizio

Cappellaro Alessandra

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Presidente
Dott. GIANPIETRO GHEDINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa ELISABETTA BUSATTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto MANAIGO ANTONELLA certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line n. **849** il **11/08/2020** e dovrà rimanervi per 15 gg. consecutivi.

Li, 11/08/2020

L'addetto alla pubblicazione
MANAIGO ANTONELLA

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.47 DEL 30.07.2020

PRESIDENTE

Passiamo, se è d'accordo il Capogruppo di minoranza, alla discussione, visto che sono interconnessi il punto 2 e il punto 3 a fare un'unica discussione poi con due votazioni separate.

PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO – APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2020.

PRESIDENTE

Per quanto riguarda questi due punti sono stati diciamo presentati e in qualche modo direi anche condivisi nella Commissione Statuto e Regolamenti che si è riunita qualche settimana fa e poi sono stati anche rivisti nella seduta del pre Consiglio che c'è stata martedì.

Per quanto riguarda diciamo questo punto, riguarda, come abbiamo detto, la Nuova IMU, infatti a decorrere dal 2020 l'Imposta Unica Comunale, la cosiddetta IUC di cui all'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è stata abolita ad eccezione della disposizione relativa alla tassa dei rifiuti, TARI, e dell'Imposta Municipale Propria, IMU, che diventa Nuova IMU.

Quindi, la necessità, visto che comunque questa Nuova IMU varrà solamente per l'anno in corso per il 2020 ed avrà efficacia dal 1° comunque gennaio 2020, c'era appunto la possibilità e l'opportunità di andare a modificare il regolamento verificando alcune agevolazioni che poi in maniera mi pare condivisa, si è deciso di introdurre nel nuovo regolamento.

Faccio presente che appunto la IUC, l'Imposta Unica Comunale, oltre all'IMU e alla TARI prevedeva anche la TASI, la Tassa sui Servizi Indivisibili, che è stata diciamo tolta, in realtà diciamo tutti i Comuni ovviamente hanno assorbito all'interno dell'IMU il gettito della TASI appunto per mantenere invariati gli introiti delle imposte a bilancio.

Quindi, diciamo, la differenza in più dell'IMU la troveremo come aumento dato dalla TASI che è stata eliminata.

Per quanto riguarda le variazioni che sono state apportate all'interno del regolamento, una riguarda l'abitazione concessa in uso gratuito, art. 6, l'IMU non permetteva fino al 2019 di permettere in gratuità gli appartamenti, ad esempio nel grado di parentela dal primo, secondo e terzo in linea retta e collaterale. Cioè quando avevamo l'ICI credo che un po' tutti ricordiamo che c'era la possibilità, e devo dire che era piuttosto utilizzata da parte del padre piuttosto che dal nonno, di dare in uso l'appartamento e in quel caso, appunto essendo prima casa, con una dichiarazione che doveva essere presentata c'era la possibilità, appunto, di beneficiare dell'uso gratuito.

Ecco che questa agevolazione è di nuovo permessa e, quindi, è stata introdotta per venire incontro in particolar modo appunto ad una fascia di residenti che potrà beneficiare sull'uso gratuito come prima casa.

Un'ulteriore agevolazione che è stata introdotta all'interno del regolamento riguarda le unità immobiliari intestate ad aziende destinate ad abitazione principale del socio o del familiare che presta la propria opera nell'azienda, o del custode, con vincolo pertinenziale permanente all'attività produttiva regolarmente intavolata, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Giusto per fare un esempio, riguarda un po' la “casa bottega” e quindi casa... diciamo l'appartamento a Pian da Lago di chi ha appunto questa attività, questo solo in termini esemplificativi.

Un'ulteriore agevolazione che abbiamo deciso comunemente di introdurre riguarda la gratuità, appunto sempre sull'IMU, su unità immobiliare intestata agli enti non commerciali Comunioni familiari e montane concessa in comodato gratuito o destinata ad abitazione principale. Diciamo la norma è più in generale ma nello specifico riguarda anche delle situazioni che riguardano le Regole d'Ampezzo, quindi la Casa La Vera piuttosto che Ciasa Soriza, dove veniva pagata come seconda casa, in realtà in base alla nuova normativa IMU è possibile appunto far godere di questa agevolazione; quindi con un non pagamento e quindi con una aliquota e un pagamento pari allo zero.

Queste sono, diciamo, le maggiori, le principali modifiche che riguardano il regolamento. Di conseguenza ovviamente nel punto successivo si va appunto alle variazioni delle aliquote.

In questo, giusto per magari esemplificare vado un po' a dare diciamo le principali casistiche, allora innanzitutto la prima casa era esente per legge diciamo nel 2019, quindi precedentemente e rimane esente anche per il 2020.

Per quanto riguarda invece le cosiddette “Prima casa” A/1, A/8, A/9 cioè i cosiddetti castelli o ville molto lussuose, *ex lege* pagavano il 2, *post lege* con il 2020... viene inglobata la TASI quindi passerà a 2,8. Uso gratuito dei parenti abbiamo detto che prima nel 2019 c'era il 4 e 6 più lo 0,8 di TASI, avremmo dovuto prevedere un 5,4 e poi invece comunemente abbiamo deciso di dare l'agevolazione, quindi diventerà punto zero; enti non commerciali tipo Prima casa delle Regole era 4,6 + 0,8, anche in questo caso sarebbe stato 5,4 e invece si è deciso appunto di proporre diciamo zero.

Altra fattispecie appunto “casa bottega” di Pian da Lago, giusto per capire di cosa parliamo era 4,6 + 0,8 di TASI, sarebbe stato 5,4 in realtà appunto si è deciso con il nuovo regolamento zero anche per questo.

Invece un cambiamento in maggiorazione è stato dato per quanto riguarda le locazioni a non residenti. Prima era previsto un 8,6 + 0,8 di TASI cioè 9,4, qui è stato deciso di mettere il massimo e diventa 11,4. Ovviamente questo va in qualche modo a recuperare parte delle agevolazioni invece che vengono date alla fascia se vogliamo residente come descritta nelle varie fattispecie.

Per quanto riguarda negozi, studi, botteghe ecc. rimane inalterato sommando l'IMU e la TASI.

Per quanto riguarda gli alberghi è totalmente introitato dallo Stato e su questo non abbiamo potuto... non si è potuto intervenire, mentre rimane la parte della TASI dello 0,5; questa rimane invece al Comune.

È stata inoltre prevista l'aliquota massima passando da 0,8 a 2,5 per quelli che vengono definiti come “bene merce” cioè gli appartamenti che vengono costruiti da società e messe in vendita; quindi non vi è più l'agevolazione precedente ma vi è appunto un'aliquota maggiorata.

Un'ulteriore aliquota diciamo maggiorata è data per quanto riguarda i cosiddetti AIRE, cittadini residenti all'estero, perché anche qui è subentrata una modifica, ovvero prima nel 2019 era previsto i residenti all'estero, ma pensionati; con la normativa nuova non sono più solo i pensionati ma sono tutti, ed essendo e avendo verificato che Cortina non è un paese, una città di emigrazione come possono essere altre realtà magari del Cadore e, quindi, questa fattispecie non era... diciamo in qualche modo non andava incontro a delle esigenze molto particolari, si è deciso comunque di prevedere appunto il massimo, quindi non l'esenzione, l'11,4.

Per tutte le restanti fattispecie rimane quella ordinaria cioè il 10,6 + 0,8 di TASI, quindi l'11,4.

Queste erano appunto state viste, visionate in sede di pre Consiglio e Commissione e direi anche condivise.

Quindi, se può andar bene, se non ci sono interventi possiamo... mi si fa cenno di sì, quindi possiamo passare direttamente alla votazione.

.....

PRESIDENTE

Il punto 3: Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2020.

Favorevoli?

Esito della votazione: favorevoli 12. Approvato dal Consiglio Comunale.

PRESIDENTE

Tutti favorevoli e ringrazio.